



SEDE DI MILANO (135)
DIVISIONE SUPERVISIONE
INTERMEDIARI FINANZIARI (032)

Rifer. a nota n. | | del | | 106
Classificazione VII 1 1 107 ACCENTRATE
107 DECENTRATE
IMEL
ISTITUTI DI PAGAMENTO
IMEL ESTERI
IP ESTERI

Oggetto ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO. Aggiornamento e revisione della Guida pratica e del modulo di ricorso. Comunicato agli utenti.

Si comunica che sul sito dell'Arbitro Bancario Finanziario, www.arbitrobancariofinanziario.it, è ora disponibile il testo della nuova "Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)" che fornisce al pubblico le principali informazioni sul sistema stragiudiziale e contiene il modulo per la presentazione dei ricorsi.

Sia la "Guida" che il modulo sono stati aggiornati per tenere conto, da un lato, delle novità introdotte nel dicembre 2011 con la revisione delle disposizioni sull'ABF e, dall'altro, di alcune esigenze di semplificazione emerse nel tempo.

Le disposizioni in materia di trasparenza ⁽¹⁾ prevedono l'obbligo degli intermediari di mettere a disposizione della clientela la "Guida pratica" al fine di assicurarne la più ampia diffusione. A tal fine, sul sito dell'ABF sono disponibili due modalità di stampa che prevedono uno spazio di personalizzazione dove andranno inserite le informazioni prescritte dalla normativa di trasparenza.

Il nuovo testo della "Guida", inoltre, è a disposizione degli utenti presso le Filiali di questo Istituto aperte al pubblico, in conformità con il modello disponibile sul sito dell'ABF.

⁽¹⁾ Sez. II, Par. 2 delle "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".



Per completezza d'informazione si soggiunge, infine, che sul sito dell'ABF - sezione "Documenti - Disposizioni applicative" - si è provveduto a richiamare l'attenzione del pubblico sul fatto che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale in materia di mediazione obbligatoria⁽²⁾, il cliente di servizi bancari e finanziari che intenda agire davanti al giudice civile non è più obbligato a sottoporre preventivamente la controversia a un organismo di mediazione o, ricorrendone le condizioni, all'ABF.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

firma 1

⁽²⁾ Sentenza n. 274 del 24 ottobre 2012.